



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Repertorio n. 136/CU del 17 dicembre 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 17 dicembre 2015

VISTO l'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che prevede l'adozione di regolamento mediante un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, che riordini e semplifichi, secondo precisi principi e criteri direttivi, la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTI l'art. 2, comma 3, e l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 novembre 2015, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza con nota prot. DAGL 9638 del 12 novembre 2015, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota prot. n. 4961 del 16 novembre 2015;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 1° dicembre 2015, le Regioni e le Province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e proposte, anche se incompleto;

CONSIDERATO che nella successiva riunione del 15 dicembre 2015 le Regioni e le Province autonome hanno presentato un documento più compiuto di osservazioni e proposte, discusso con i rappresentanti delle amministrazioni statali, sul quale si è uniformato il rappresentante dell'ANCI, mentre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è impegnato a ritrasmettere il documento delle Regioni, completandolo con una valutazione dell'accogliibilità delle proposte emendative;

RR
N



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il documento trasmesso dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 16 dicembre 2015 (allegato 1), diramato in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza con nota n. 5505, che riporta le proposte emendative e le osservazioni delle Regioni discusse in sede tecnica, e le valutazioni del predetto Ministero;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI hanno chiesto il rinvio dell'argomento per ulteriori approfondimenti tecnici;
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha osservato che non è possibile rinviare l'approvazione del decreto perché riveste carattere di urgenza, invitando le Regioni e le Autonomie locali ad esprimersi, e a considerare le valutazioni di accogliibilità delle proposte emendative comunicate dal Ministero dell'ambiente il 16 dicembre 2015;
- l'UPI ha chiesto di valutare la parte del testo che è contigua dei dragaggi delle aree portuali, perché presentano ancora alcune incongruenze che derivano dal passato, e che sarebbe utile inserire in una procedura coerente;
- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha risposto che il proprio Ministero sta lavorando in materia, e che entro gennaio saranno proposti in Conferenza Unificata proprio due decreti sul dragaggio;
- le Regioni e le Province autonome e l'ANCI hanno deciso di esprimere un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte regionali formulate in sede tecnica (allegato 1);
- l'UPI ha espresso un parere favorevole, con le osservazioni formulate sui dragaggi delle aree portuali;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 novembre 2015, e diramato dalla Segreteria della Conferenza con nota prot. n. 4961 del 16 novembre 2015.

Il Segretario
Antonio Naddeo



Il Presidente
Giandomenico Bressa

R R

Allegato 1

CONSIDERAZIONI

Si segnala in premessa che non è stato possibile procedere ad una completa rilettura delle modifiche proposte al dpr che non si sono pertanto potute armonizzare, ed è possibile che siano presenti all'interno del testo riferimenti non corretti.

Il criterio con cui si è cercato di rivedere il dpr è stato quello di apportare le modifiche richieste senza stravolgere completamente l'impostazione del decreto. Alcune richieste specifiche sono già state segnalate nel testo a fronte, altre si rimandano alla discussione di domani. In linea generale:

- 1) Si è preso atto delle molte richieste di estendere la redazione del Piano di Utilizzo anche ai cantieri di grandi dimensioni non in VIA o AIA, modificando di conseguenza anche gli articoli da 10 a 13;
- 2) In generale tutta la procedura dell'art. 9 dovrebbe essere riformulata per adeguarla alle procedure di VIA e AIA, alle quali esclusivamente si applica. Si è cercato nel testo a fronte di dare una prima lettura, suscettibile comunque di modifiche;
 - 3) Si è cercato di dar corso alle richieste di rendere comuni a tutti i cantieri gli articoli 10, 11, 12, 13;
 - 4) Si chiede la riformulazione e armonizzazione degli articoli 12, 25 e 26 relativi all'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
 - 5) L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152. Si ritiene di proporre di eliminare completamente l'articolo 24 poiché tale categoria di materiali, escluse dalla disciplina rifiuti, non fanno parte dei sottoprodotti disciplinati dal presente DPR.
 - 6) In generale si sono cercati di riferire le definizioni devono a termini utilizzati all'interno del testo o riferimenti di norme esistenti;
 - 7) Si è distinto l'origine del materiale contenente amianto tra antropico e naturale;
 - 8) Si sono esclusi dal decreto tutti i commi che vanno ad incidere sulla gestione amministrativa dei dipendenti degli enti. È infatti compito dell'amministrazione di appartenenza individuare le priorità strategiche sulla base delle quali valutare le performance dei suoi dipendenti.
 - 9) La dizione attuale della Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti è difforme da quella generale di "deposito temporaneo" prevista dal d.lgs 152/06. L'articolo non è stato modificato completamente, rimandando alla discussione di domani.
 - 10) Per quanto concerne gli allegati, non si è riusciti a fare la corretta disamina. Si riportano solamente alcuni punti emersi:
 - a. Allegato 7 La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore del piano di utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo;
 - b. Allegato 6 Si propone l'eliminazione dell'allegato 6 relativo al documento di trasporto
 - c. Allegato 4 Si ritiene utile specificare che il parametro amianto debba essere cercato solamente nel caso in cui la geologia dell'area di scavo ne giustifichi la ricerca.

SCHEMA DI DPR RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164".	SCHEMA DI DPR RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164".	OSSERVAZIONI	CONSIDERAZIONI
Il Presidente della Repubblica	Il Presidente della Repubblica	CONFERENZA STATO REGIONI	MINISTERO DELL'AMBIENTE
Il Presidente della Repubblica	Il Presidente della Repubblica	VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;	
VISTO la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;	VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23	VISTO la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;	



europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni; **VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti, e l'articolo 266, comma 7;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, comma 7;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri....;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza....;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

VISTA la notifica di cui alla direttiva 93/48/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che



<p>2. Il presente regolamento, in coerenza con i principi e le disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina gli interventi di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati i livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.</p>	<p>3. Le disposizione di cui al presente regolamento si applicano anche ai seguenti materiali assimilabili alle terre e rocce purché non pericolosi e valori di contaminazione non superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica: materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali compresi bacini artificiali, che del reticollo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, e marini.</p>	<p>novembre 2008, disciplina gli interventi di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati i livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.</p> <p>3. Le disposizione di cui al presente regolamento si applicano anche ai seguenti materiali assimilabili alle terre e rocce purché non pericolosi e valori di contaminazione non superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica: materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali compresi bacini artificiali, che del reticollo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, e marini.</p> <p>La proposta non è accolta per le seguenti motivazioni:</p> <p>Il DPR esclude dalla trattazione tutta una serie di materiali da scavo già trattate invece nel D.M. 16/1/2012 che rischiano così di rimanere nel limbo dell'indeterminatezza. Fra queste in particolare si evidenziano: "materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticollo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini".</p> <p>La giustificazione, per la suddetta esclusione, come si evince dalla relazione illustrativa è stata fatta perché l'attività di gestione dei materiali dragati "risulta definita in due schemi di decreti il cui iter di formazione è in fase avanzata di elaborazione. Il primo è stato predisposto in attuazione all'articolo 109, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e il secondo in applicazione all'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, recante il regolamento per le attività di dragaggio interne ai siti di interesse nazionale". In realtà i riferimenti normativi citati</p> <p>Si ritiene che i materiali provenienti da escavazioni in alvei, corpi idrici superficiali, reticollo idrico scolante, zone golenali, corsi d'acqua, spiaggia, fondali lacustri, sono differenti dal suolo e dal sottosuolo.</p> <p>Fra golenali, corsi d'acqua, spiaggia, fondali lacustri, sono differenti dal suolo e dal sottosuolo.</p> <p>Le peculiarità di tali materiali rendono necessaria la definizione di modalità caratterizzazioni, specifiche necessariamente diverse da quelle previste per il suolo e il sottosuolo, in considerazione della presenza di una componente organica rilevante.</p> <p>Per tali ragioni si ritiene confermare l'esclusione e rinviare la disciplina di tali tipologie di sottoprodotti ad una specifica normativa che potrebbe essere emanando decreto "sottoprodotto"</p>
--	---	---



all'articolo 1,	espresse la rimozione della definizione di "lavori", in quanto si ritiene che la definizione di "opera" sia già sufficientemente esaustiva
<p>b) «terre e rocce da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto conforme, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera quali ad esempio: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ed altro); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ed altro; opere infrastrutturali in genere (galleria, diga, strada, ed altri); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto in fibre libere nel limite massimo di 100 mg/kg, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenta concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscelie cementizie e additivi per scavo meccanizzato;</p> <p>c) «matrice materiale di riporto: al fine di poter essere qualificato come sottoprodotto viene definito matrice materiale di riporto la miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali inerti di origine antropica non contenenti amianto, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti di rilevati, e di reinterri, livellamenti, rimodellamenti, recuperi ambientali e sottofondi, anche di derivazione edilizia-urbanistica pregressa che, utilizzati nel tempo corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, quali rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, nonché formazione di terreni, si sono stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che,</p> <p>In alternativa, si propone la rimozione della definizione di "lavori", in quanto si ritiene che la definizione di "opera" sia già sufficientemente esaustiva</p> <p>Si ritiene di lasciare al successivo articolo 4 la definizione dei criteri di conformità</p> <p>La proposta non è accolta per le seguenti motivazioni:</p> <p>1) Le definizioni si applicano a tutte le fattispecie disciplinate dal regolamento. La proposta di ridurre l'applicazione della definizione di "matrice materiale di riporto" alla sola ipotesi in cui le terre e rocce sono sottoprodotti, creerebbe un vuoto definitorio per le altre fattispecie, presenti dal presente disciplinante dal regolamento.</p> <p>Ciò in quanto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le norme richiamate nella suddetta proposta (l'interpretazione autentica del suolo, di cui al comma 1, art. 3 del decreto-</p>	



<p>suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. Al fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nella matrice di riporto, frammiati al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20% in massa;</p> <p>d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto non contenenti amianto di origine antropica che alleseste dei test di cessione effettuate secondo le metodiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'elutato del test di cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni seguenti di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i secondi le metodiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'elutato del test di cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni seguenti di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri di interesse o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;</p>	<p>l'opportunità di rimandare a tale definizione anche le terre e rocce da scavo. In tal caso non può essere abrogato il suddetto comma (si veda art. 31)</p> <p>d) «materiale di riporto conforme» matrici materiali di riporto non contenenti amianto di origine antropica che alleseste dei test di cessione effettuate secondo le metodiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure di recupero, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. Tale condizione è rispettata quando l'elutato del test di cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni seguenti di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri di interesse o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo;</p>	<p>legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28, e la di cui all'allegato 9 del DM 16/12/2012 saranno abrogate.</p> <p>a/ 2) Con riferimento ai materiali di la riporto e alla necessità di applicare le metodiche del DM 5 febbraio 1998 e confrontare l'elutato con i limiti per le acque sotterranee, si rappresenta quanto segue.</p> <p>La definizione di matrice materiale di riporto (art.2, comma 1,lettera c) comprende una ampia gamma di materiali di origine antropica miscelati al terreno. Tali materiali, per le stesse modalità con le quali sono stati conferiti, non sono univocamente identificabili da CER che ne identifichi con precisione l'origine e le modalità di recupero ai sensi del DM 5 febbraio 1998. Pertanto, sia per i parametri da ricercare che per i limiti con i quali confrontare l'elutato occorre fare riferimento a un criterio di ragionevole conservatività e, più precisamente, alla necessità di non compromettere, con l'apporto di tali materiali, un eventuale utilizzo idropotabile</p> <ul style="list-style-type: none"> • si fonda sull'assunto errato che l'elutato dell'analisi è lo stesso che ci attendiamo
--	--	---



e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe <small>esigenze</small> , indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi, pietrisco toto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci;	<p>e) «materiale inerte di origine antropica»: i materiali derivanti da attività di scavo, di demolizione edilizia ed altre analoghe <small>esigenze</small>, indicativamente identificabili con le seguenti tipologie: materiali litoidi, pietrisco toto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci; esclusione degli intonaci:</p> <p>f) «suolo/sottosuolo»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;</p> <p>g) «autorità competente»: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera in cui sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>h) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accettare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;</p> <p>i) «piano di utilizzo»: il documento nel quale il proponente o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 4 del presente regolamento, per l'utilizzo come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo;</p>	<p>di trovare in falda e non tiene assolutamente in considerazione, i tempi di raggiungimento della falda, la distanza della falda dal materiale e gli eventuali effetti di depurazione ad opera degli strati intercorrenti tra materiale e falda</p> <p>• crea una contraddizione: i limiti da apporre a rifiuti che possono essere recuperati (DM 5/2/98) possono essere meno restrittivi di quelli applicati a terre e rocce (CSC acque sotterranee) qualificate come non rifiuto e riutilizzate per usi analoghi</p> <p>• è da considerare anche il fatto che nel DM 161 per riporti costituiti dai medesimi materiali di origine antropica previsti dallo schema del presente DPR e sempre nel limite del 20%, non era richiesto la conformità al test di cessione</p>	<p>della risorsa.</p> <p>E' per questo che si chiede di confrontare l'elenco con la tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del Dlgs 152/06 (acque sotterranee)</p> <p>3) Per quanto attiene all'esclusione degli intonaci, si ritiene di poter mantenere l'originaria versione attesa che si è in presenza di una elencazione di carattere indicativo. In ogni caso l'effettuazione del test di cessione ed il confronto con i limiti per le acque sotterranee fissati dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, garantisce che non vengano riutilizzate come sottoprodotti terre e rocce da scavo che presentano elevate concentrazioni di solfuri.</p> <p>per tali motivi all'art.4 comma 2 lettera d) si propone il comma 3</p> <p>I) dichiarazione di avvenuto utilizzo; il documento nel quale l'esecutore o il produttore</p>
---	---	---	---

8

MINISTERO DEGLI AFFARI ECONOMICI - DIREZIONE GENERALE PER IL LAVORO - DIPARTIMENTO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

<p>l) «dichiarazione di avvenuto utilizzo»: il documento nel quale l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo;</p> <p>m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p> <p>n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;</p> <p>o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;</p> <p>p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;</p> <p>q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;</p> <p>r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;</p> <p>s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo;</p> <p>u) «produttore»: il soggetto la cui attività produce le terre e rocce da scavo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo;</p>	<p>attesta, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo;</p> <p>m) «ambito territoriale con fondo naturale»: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;</p> <p>n) «sito»: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale materiale di riporto conforme) dove avviene lo scavo o l'utilizzo delle terre e rocce da scavo;</p> <p>o) «sito di produzione»: uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo;</p> <p>p) «sito di destinazione»: il sito, come indicato dal piano di utilizzo, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;</p> <p>q) «sito di deposito intermedio»: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;</p> <p>r) «normale pratica industriale»: le operazioni definite e elencate a titolo esemplificativo nell'allegato 3;</p> <p>s) «proponente»: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo;</p> <p>u) «produttore»: il soggetto la cui attività produce le terre e rocce da scavo;</p> <p>t) «esecutore»: il soggetto che attua il piano di utilizzo;</p>	<p>Per quanto riguarda la distinzione tra 'amianto naturale e quello di origine antropica non si condivide la proposta per le seguenti motivazioni di carattere sanitario-ambientale</p> <p>L'amianto ha effetti sulla salute indipendentemente dall'origine. La distinzione tra amianto antropico e naturale potrà avere significato ai fini della ricerca e delle tecniche di intervento ma non per stabilire la gestione del materiale</p> <p>Occorre distinguere l'amianto naturale da quello di origine antropica.</p> <p>Alcuni intonaci, in particolare i vecchi intonaci, tendono a cedere softuri e pertanto è incongruo annoverarli tra i materiali inerti. Non si ritiene opportuno inserire i materiali litoidi tra i materiali di origine antropica</p> <p>Il limite indicato dall'ISS è di 100 mg/kg (corrispondente al limite di rilevabilità analitico raggiungibile). Tale limite, ovviamente, va riferito a tutte le terre e rocce e non ai soli materiali di riporto, sicché si è ritenuto di esplicitare nel testo tale valore limite.</p>
---	---	--



utilizzo;	u) «produttore»: il soggetto la cui attività produce le terre e rocce da scavo;	v) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;	<p>v) «ciclo produttivo di destinazione»: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;</p> <p>z) «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o ad autorizzazione integrata ambientale;</p> <p>aa) «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi nel corso di attività o opere soggette a valutazione di impatto ambientale o a autorizzazione integrata ambientale;</p> <p>bb) «cantiere di grandi dimensioni non sottoposti a autorizzazione a V/A o AIA»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi nel corso di attività di opere soggette a procedure di valutazione integrata ambientale;</p> <p>cc) «concentrazioni-segna-di-contaminazione (CSC)»: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali individuati nell'Allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, o i valori di fondo esistenti per tutti i parametri superati, ove approvati dall'autorità competente;</p>	<p>E' opportuno definire /e modalità con cui vengono calcolati i volumi di scavo</p> <p>Si concorda con la proposta ad eccezione della definizione sub ee) in quanto non presente nell'articolo 240 del d.lgs. 152/2006.</p>	La proposta è accolta
-----------	---	---	--	--	-----------------------

<p>aggiornarsi di riferimento, sito garanteprivacy.it, allegato n. 1 alla Parte II, del decreto legge n. 152 del 2006;</p> <p>ff) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica.</p> <p>ee) «sito oggetto di bonifica»: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui all'articolo 242, del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>ff) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.</p> <p>gg) «amianto di origine antropica»: materiali o rifiuti contenenti amianto presenti sul suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto</p>	<p>ff) «opera»: il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.</p> <p>gg) «amianto di origine antropica»: materiali o rifiuti contenenti amianto presenti sul suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di materiale di riporto</p>	<p>Non si ritiene condivisibile la proposta per le motivazioni sopra illustrate</p>
<p>Art. 3 (Esclusioni dal campo di applicazione)</p> <p>1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legistativo n. 152 del 2006.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>Art. 3 (Esclusioni dal campo di applicazione)</p> <p>1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legistativo n. 152 del 2006.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>TITOLO II TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO Capo I – Disposizioni comuni Art. 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotto)</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da affinché le terre e rocce da scavo generate in</p>



<p>cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoprodotti e non rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono sottoprodotti le terre e rocce da scavo che rispondono ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si realizza : 	<p>generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano sottoprodotti e non rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono sottoprodotti le terre e rocce da scavo che rispondono ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si realizza : 	<p>Si ritiene corretto che l'utilizzo delle terre da scavo sia conforme a quanto dichiarato in fase autorizzativa</p> <p>1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nel quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, riempimenti, fondiari — o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;</p>	<p>Rispetto ai miglioramenti fondiari si evidenzia che alcune regioni hanno manifestato la necessità di stralciarli data la loro specificità e la difficoltà di gestione ed inserire invece i recuperi ambientali.</p> <p>2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava per le terre e rocce che ne possiedono le caratteristiche;</p>	<p>È necessario precisare che le terre e rocce da scavo utilizzate in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava ne devono possedere le caratteristiche</p> <p>c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</p> <p>d) per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dai Capi I, II e III del presente regolamento.</p> <p>d) Per le modalità di riutilizzo specifico di</p>	<p>Non si ritiene di poter aderire alla proposta per le motivazioni</p>
--	--	--	--	---	---

cui alla precedente lettera b), le terre e rocce da scavo devono soddisfare i seguenti requisiti di qualità ambientale:

1 Le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non devono superare le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art. 21 o ai valori di fondo secondo quanto previsto al successivo art. 11.

2 Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite,

polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi, utilizzati per lo scavo meccanizzato.

3 L'eventuale presenza di matrice materiale di riporto non contenete amianto di origine antropica, deve essere conforme al test di cessione secondo le metodiche e rispetto dei limiti fissati dal decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

4 Qualora la matrice materiale di riporto sia costituita esclusivamente da materiali inerti di origine antropica, come definiti alla lettera e) art. 2 del presente regolamento, il test di cessione non è necessario.

e) Fatti salvi i requisiti di tutela ambientale della falda, la

come segue al fine di definire correttamente i criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

sopra svolte con riferimento alla generale delle definizioni, nonché in ragione delle osservazioni svolte sul tema dell'elenco relativamente alla definizione di "materiale di matrice di riporto". Ulteriormente, a voler aderire alla proposta, risulterebbero negativamente incisi i parametri fondamentali di tutela ambientale, che appaltiamo ampiamente garantiti dalla previsione di cui all'articolo 2 "materiale di riporto conforme".

Non si ritiene congruo confrontare i risultati di un test (test cessione dm 05/02/1998) con limiti definiti per modalità analitiche diverse (CSC acque sotterranee). La compatibilità di un materiale nell'ambiente è già stabilita dal dm 5.2.98 per i materiali da recupero rifiuti e pertanto sono da utilizzare i medesimi limiti per analogia. Il mantenimento della previsione della proposta del DPR:

- si fonda sull'assunto errato che l'elenco dell'analisi è lo stesso che ci attendiamo di trovare in falda e non tiene assolutamente in considerazione, i tempi di raggiungimento della falda, la distanza della falda dai

	<p>percentuale di materiale di origine antropica ammessa ai fini del riutilizzo non deve superare il 20 % in massa. Su terreni adibiti alla produzione agricola è ammesso unicamente il riutilizzo di terre e rocce che non contengono materiale di origine antropica.</p> <p>3. Per le terre e rocce da scavo generato nei cantieri, nei grandi dimensioni, le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.</p> <p>4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p> <p>5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è provata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo e della dichiarazione di cui all'art. 21 della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.</p>	<p>materiale e gli eventuali effetti strati intercorrenti tra materiale e falda</p> <ul style="list-style-type: none"> • crea una contraddizione: i limiti da apporre a rifiuti che possono essere recuperati (DM 5/2/98) possono essere meno restrittivi di quelli applicati a terre e rocce (CSC acque sotterranee) qualificate come non rifiuto e riutilizzate per usi analoghi <p>3. Per le terre e rocce da scavo generato nei cantieri, nei grandi dimensioni, le normali pratiche industriali di cui al comma 2, lettera c) sono esemplificativamente elencate nell'allegato 3.</p> <p>4. Il presente Capo definisce, altresì le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p> <p>5. La sussistenza delle condizioni dei commi 1 e 2 è provata dal proponente tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo e della dichiarazione di cui all'art. 21 della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • è da considerare anche il fatto che nel DM 161 per riporti costituiti dai medesimi materiali di origine antropica previsti dallo schema del presente DPR e sempre nel limite del 20%, non era richiesto la conformità al test di cessione <p>per tali motivi all'art. 4 comma 2 lettera d) si propone il comma 3 come formulato</p> <p>Si ritiene comunque necessario definire una modalità con cui calcolare la percentuale massima del 20% in massa.</p> <p>Si ritiene che le normali pratiche industriali debbano potersi utilizzare in tutti i cantieri.</p> <p>Si ritiene che la sussistenza</p>	<p>di depurazione ad opera degli strati intercorrenti tra materiale e falda</p> <p>di accoglimento alla richiesta di definire le modalità di calcolo della percentuale massima del 20% in massa del materiale di riporto, è stato redatto il nuovo allegato 9 e modificato l'articolo 2, comma 1, lettera c)</p>
--	--	--	---	--

T4
MINISTRI PRESIDENTE
COSTRUZIONI



		delle condizioni dei commi 1 e 2 debba essere provata anche per i piccoli cantieri.
Art. 5 (Deposito intermedio)	Art. 5 (Deposito intermedio)	<p>1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:</p> <p>a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione urbanistica del sito di produzione, ai sensi della tabella 1, dell'allegato 5, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006; nel caso di siti di produzione i cui valori di conformazione non corrispondono nei valori di cui alla colonna B della tabella 1, dell'allegato 5, parte IV, del decreto legislativo, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A;</p> <p>b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o della dichiarazione nel piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;</p> <p>c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;</p> <p>d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo e a eventuali rifiuti presenti nel sito, in deposito temporaneo;</p> <p>e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo e si identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati</p> <p><i>Le proposte sono accolte</i></p> <p>Con la previsione attuale, una terra proveniente da un'area residenziale potrebbe essere depositata solo in area verde o residenziale, mentre non c'è alcun motivo per cui possa essere depositata in aree a minore tutela (es. produttiva). La previsione, oltre che illogica, sarebbe anche di difficile attuazione, perché un deposito in area residenziale/verde configurererebbe facilmente una irregolarità urbanistica; sarebbe pertanto più difficile individuare siti di deposito proprio per le terre meno problematiche perché originate in siti di produzione sottoposti alla colonna A.</p> <p><i>Si ritiene la durata del deposito debba essere indicata anche per i piccoli cantieri.</i></p> <p><i>Si ritiene il termine di durata del deposito debba essere indicata anche per i piccoli cantieri.</i></p> <p><i>Si ritiene il termine di durata del deposito debba essere indicata anche per i piccoli cantieri.</i></p>

15

MINISTERO DELLA PROTEZIONE CIVILE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

<p>amministrativi del piano di utilizzo.</p> <p>identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo.</p> <p>2. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.</p> <p>3. Durante il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti e nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p>2. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, il proponente aggiorna il piano medesimo in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.</p> <p>3. Durante il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti e nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>
<p>Art. 6 (Trasporto)</p> <p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e generati da cantieri di grandi dimensioni il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 6. Fatta salve le ipotesi di cui al titolo VI della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, la trascrizione del documento di trasporto è sancita ai sensi del codice della strada.</p> <p>2. La documentazione di cui al precedente</p>	<p>Proposta accolta parzialmente con la riformulazione degli articoli 6 e 21 e con la rielaborazione dell'allegato 6 in forma semplificata.</p> <p>Si ritiene che debba esserci una unica modalità con cui movimentare i materiali al di fuori del sito di produzione.</p> <p>Art. 6 (Trasporto)</p> <p>1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e generati da cantieri di grandi dimensioni il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 6. Il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta e accompagnati da copia del documento contenente gli estremi di presentazione del piano di utilizzo di cui agli articoli 9 e 22 o della dichiarazione di cui all'art. 21. Il documento di trasporto è conservato dall'esecutore per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.</p> <p>2. La documentazione di cui al precedente</p>

comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o il destinatario, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

3. Per le terre e rocce da scavo qualificate esclusivamente e generalmente in cantieri di piccole dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni o non sottoposti a VIA o AIA, il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del certificato di trasporto redatto in forma scritta. Il documento di trasporto è conservato per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

3. Per le terre e rocce da scavo qualificate esclusivamente e generalmente in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del entratto di trasporto redatto in forma scritta. Il documento di trasporto è conservato per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

3. Per le terre e rocce da scavo qualificate esclusivamente e generalmente in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del certificato di trasporto redatto in forma scritta. Il documento di trasporto è conservato per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti, per cinque anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore siano soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

3. Per le terre e rocce da scavo qualificate esclusivamente e generalmente in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, il trasporto fuori dal sito di produzione è sempre accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del certificato di trasporto redatto in forma scritta. Il documento di trasporto è conservato per tre anni e reso disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

Art. 7

(Dichiarazione di avvenuto utilizzo)

- L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art. 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
- Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 42, lettera b).
- La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità del piano di utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terreno e rocce da scavo come sottoprodotto.
- Nettare di terreni e rocce da scavi

Art. 7

(Dichiarazione di avvenuto utilizzo)

- L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art. 21 è attestato mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
- Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 42, lettera b).
- La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità del piano di utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del terreno e rocce da scavo come sottoprodotto.
- Nettare di terreni e rocce da scavi

- Si ritiene che la conformità dell'utilizzo dei materiali sia da attestare anche per i piccoli cantieri.**
- Proposta accolta con la riformulazione degli articoli 7 e 21 e con la rielaborazione dell'allegato in forma semplificata dell'allegato 7.
- Si concorda

- Trattasi di refuso iniziale nella del decreto
- Si concorda

effettuati in Giugno del corrente anno

La

4. Nettare di terreni e rocce predate da scavi

dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore del produttore con la trasmissione all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di utilizzo del modulo di cui all'allegato 7 corredato della documentazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

5. Nel caso di terreni e rocce prodotti da scavi effettuati in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non-sottoposti a VIA o AIA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di terre e rocce dal produttore al comune di utilizzo e all'Agenzia regionale di protezione ambientale è redatta dalla Agenzia competente o dall'autorità provinciale di protezione ambientale competente, in base alle norme stabilite dall'autorità provinciale di protezione ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione il produttore attesta che le terre da scavo utilizzate secondo le previsioni dei piani di utilizzo trasmesso.

Si propone di sostituire i commi 4 e 5 con il nuovo comma 4.

effettuati in cantieri di grandi dimensioni, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore con la trasmissione all'autorità competente e all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, al Comune del sito di produzione e al Comune del sito di utilizzo del modulo di cui all'allegato 7 corredato della documentazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

5. Nel caso di terreni e rocce prodotti da scavi effettuati in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni non-sottoposti a VIA o AIA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di terre e rocce dal produttore al comune di utilizzo è resa dal produttore al Comune del sito di produzione, al Comune del sito di utilizzo e all'Agenzia regionale di protezione ambientale competente o alla Agenzia provinciale di protezione ambientale competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di autorità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione il produttore attesta che le terre da scavo sono state gestite e completamente utilizzate secondo le previsioni del piano di utilizzo trasmesso.

Si propone di sostituire i commi 4 e 5 con il nuovo comma 4.

Accolta con riformulazione

<p>transmissione del modulo di cui all'allegato 7 corredato dell'allegata documentazione. Nel caso di terre e rocce prodotte da scavi effettuati in cantieri di grandi dimensioni la dichiarazione dovrà essere trasmessa anche all'autorità competente. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.</p>	<p>Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni</p> <p>Art. 8</p> <p>(Ambito di applicazione)</p> <p>1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera aa), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico, si applicano anche ad altre tipologie di ciasistiche e cantieri come specificato negli articoli che seguono.</p>	<p>Capo II - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni</p> <p>Art. 9</p> <p>(Piano di utilizzo)</p> <p>1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, anche solo per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di una operazione soggetta ad autorizzazione integrata, si ritiene che la nuova formulazione dell'art. 9 sia più cauteleativa da un punto di vista ambientale dando più possibilità agli enti coinvolti di valutare il Piano stesso.</p>
--	---	---

19



della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento finale di valutazione ambientale.

- o di una opera soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa vigente, il Piano di utilizzo costituisce parte integrante della documentazione prevista ai fini dell'espressione del parere di cui alla procedura di VIA o al rilascio dell'autorizzazione nel caso di AIA. La trasmissione del piano di utilizzo deve avvenire prima dell'espressione del provvedimento finale di valutazione ambientale. In tal caso i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento si intendono prorogati di 90 giorni a far luogo dalla data di deposito del Piano di Utilizzo al fine di consentire, da parte dell'autorità competente, gli accertamenti di cui ai commi successivi.
2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 42, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3 con riferimento alla normale pratica industriale.
3. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo alla autorità competente, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
2. Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 42, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3 con riferimento alla normale pratica industriale.
3. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo alla autorità competente, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
4. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità

Proposta non accolta per le motivazioni sopra illustrate.

Proposta non accolta per le motivazioni sopra illustrate.

Proposta non ammessa in quanto non ci si trova in presenza di forme di silenzioso assenso. La disciplina è modulata sulla scorta della Segnalazione "SCIA".

Proposta non sia corretta in quanto forma di silenzioso assenso

Si ritiene che non sia corretta dalla forma di silenzioso assenso

Si ritiene che non sia corretta dalla forma di silenzioso assenso

Si ritiene che non sia corretta dalla forma di silenzioso assenso

Si ritiene che non sia corretta dalla forma di silenzioso assenso



<p>competente può chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata. Decoro tale termine la documentazione si intende completa.</p>	<p>5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo.</p> <p>6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.</p>	<p>7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, i competenti pubblici uffici territoriali di controllo protezione regionale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale, effettuano, enh competenze di ARPA-APPA. eadenza-annualmente, mediante ispezioni, controlli e prelievi, a carico dell'esecutore, le verifiche necessarie ad accettare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8.</p>	<p>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 4 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte dei pubblici uffici territoriali di controllo, esistuisse elemento di responsabilità disciplinare e amministrativo-</p>	<p><i>utilizzo, l'autorità competente può chiedere, in una unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata. Decoro tale termine la documentazione si intende completa.</i></p> <p><i>5. La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), è verificata dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo.</i></p> <p><i>6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione, delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.</i></p> <p><i>7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, i competenti pubblici uffici territoriali di controllo protezione regionale o dell'Agenzia provinciale di protezione ambientale, effettuano, enh competenze di ARPA-APPA. eadenza-annualmente, mediante ispezioni, controlli e prelievi, a carico dell'esecutore, le verifiche necessarie ad accettare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2, secondo quanto previsto all'allegato 8.</i></p> <p><i>8. Il mancato svolgimento da parte dell'autorità competente delle verifiche stabilite dai commi 4 e 5 e la mancata realizzazione delle attività minime di controllo di cui al comma 7 da parte dei pubblici uffici territoriali di controllo, esistuisse elemento di responsabilità disciplinare e amministrativo-</i></p> <p><i>tempistica del procedimento è già indicata nelle procedure di V/A e A/A.</i></p> <p><i>Si ritiene di dover indicare chiaramente che i compiti di verifica debbano essere di competenze di ARPA-APPA. I controlli debbono essere a titolo oneroso.</i></p> <p><i>La proposta non è accolta in quanto contrasta con la ratio del regolamento che tende a rafforzare la fase dei controlli a fronte di una semplificazione burocratica del procedimento che consente al proponente di dimostrare la sussistenza dei requisiti in presenza dei quali le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.</i></p>
---	---	---	---	--



<p>valutazione della performance individuale, nonché contabile del dirigente.</p> <p>di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente.</p>	<p>soddisfano i requisiti per essere qualificate sottoprodotti. La procedura delineata dal regolamento non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del piano di utilizzo da parte dell'autorità competente. Per tale ragione i controlli rappresentato il punto di forza della nuova procedura. La previsione che si propone di sopprimere opera in tal senso e aiuta l'Ente a individuare tali controlli come interventi prioritari nell'ambito della programmazione delle proprie attività</p>
---	---

<p>Art. 10</p>	<p>(Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC)</p>	<p>Art. 10</p>
<p>1. Qualora il piano di utilizzo dimostri che nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p> <p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità</p>	<p>1. Qualora il piano di utilizzo dimostri che nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p> <p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità</p>	<p>1. Qualora il piano di utilizzo dimostri che nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.</p> <p>2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), l'autorità</p>

<p>l'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, di effettuare le dovute verifiche con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente; provvivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera e della presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati, in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale può approfondire un approfondimento chiedere al proponente un'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p>	<p>competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può, nei casi di potenziali impatti o criticità legate alla presenza di infrastrutture, chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, con provvedimento motivato, di effettuare le dovute verifiche con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente; in tal caso l'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'Autorità competente.</p>	<p>Si ritiene più corretta questa formulazione che indica meglio le casistiche in cui verificare la sussistenza dei requisiti.</p>
--	---	--

<p>Art. 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale)</p> <p>1. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e</p>	<p>Art. 11 (Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale, prodotte anche nei cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA o nei cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le CSC di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006 , è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e</p> <p>Si ritiene intanto necessario specificare già nel titolo che si parla di fondo naturale.</p> <p>È inoltre necessario estendere la casistica a tutti i cantieri.</p> <p>Proposta accolta parzialmente con riformulazione</p> <p>Proposta accolta con la riformulazione dell'articolo 20</p> <p>Proposta accolta con la riformulazione dell'articolo 20</p> <p>È necessario precisare che il Piano di Accertamento debba essere presentato</p>
--	--



scorsi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 132 del 2006 di cui sopra all'Autorità competente e contestualmente presentando all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente agenzia è eseguito, a spese del proponente, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 9—60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il proponente predisponde il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento.

ss.mmi., e presenta sopra—all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento all'Autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione di ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è condiviso ed eseguito, a spese del proponente, in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia regionale di protezione ambientale o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio entro 9—60 giorni dalla presentazione; ~~dello stesso sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento.~~ presentare il Piano di utilizzo o la dichiarazione di cui all'art. 21 sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1, sono utilizzabili nell'ambito dello stesso sito di produzione o in un sito diverso rispetto a quello di produzione a condizione che tale ultimo sito abbia il fondo naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.

3. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui vi sia presenza naturale di amianto, i materiali potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente nel sito, indipendentemente dalla concentrazione di amianto rilevata, con le cautele necessarie secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.

ss.mmi., e presenta sopra—all'Autorità competente,

all'ARPA-APPA

Proposta accolta

Proposta accolta

Proposta accolta


Il Piano di accertamento deve essere innanzitutto condiviso con ARPA-APPA

La proposta non è accogibile per i ragioni illustrate con riferimento all'articolo 2, per la parte relativa all'amianto antropico.



<p>(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica)</p>	<p>(Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica anche nei cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA o nei cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006, Nnel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta del proponente e a sue spese, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), sia delle terre e rocce prodotte dal sito di bonifica che della compatibilità delle medesime col dito di destinazione, sono individuati validati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati per tutti i parametri e dei composti di cui alla Tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto n. 152 del 2006 pertinenti relativi alla contaminazione acertata nel sito nell'ambito del procedimento di bonifica, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.</p>
<p>È necessario estendere la casistica a tutti i cantieri.</p> <p>Gli articoli 12, 25 e 26 dovrebbero essere riformulati per essere resi omogenei senza distinzione tra i vari cantieri.</p>	<p>Proposta accolta parzialmente con la riformulazione dell'articolo 20</p>
<p>Si ritiene che l'attività possa svolgersi solamente a seguito di caratterizzazione approvata.</p>	<p>Proposta accolta</p>

25



<p>Art. 13 (Situazioni di emergenza)</p>	<p>Art. 13 (Situazioni di emergenza prodotte anche nei cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA o nei cantieri di piccole dimensioni)</p> <p>1. Nei cantieri di grandi dimensioni ai quali si applicano le disposizioni del presente Capo, nella ricorrenza di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 9, 10 e 11, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, è attestata all'autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa all'allegato 7. Dalla data della pre detta dichiarazione le terre e rocce da scavo possono essere gestite nel rispetto di quanto dichiarato. Entro quindici giorni dalla data di inizio lavori, il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di cui al precedente periodo deve comunque predisporre e presentare il piano di utilizzo secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente Capo.</p> <p>2. È facoltà dell'autorità competente eseguire controlli e chiedere verifiche e integrazioni alla documentazione presentata.</p> <p>3. La deroga di cui al comma 1 non può essere applicata nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 12.</p>	<p>La proposta non è accolta. Non è stata condivisa la proposta di estender l'obbligo di predisporre il piano di utilizzo anche per i cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA, i</p>
<p>Art. 14 (Efficacia del piano di utilizzo)</p> <p>1. Il piano di utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità</p>	<p>Art. 14 (Efficacia del piano di utilizzo anche per cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)</p> <p>1. Il piano di utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Salvo deroghe</p>	<p>La proposta non è accolta. Non è stata condivisa la proposta di estender l'obbligo di predisporre il piano di utilizzo anche per i cantieri di grandi dimensioni non soggetti a VIA o AIA.</p>

<p>competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.</p>	<p>2. Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, fa cessare gli effetti del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006.</p> <p>5. Il piano di utilizzo comprensivo delle eventuali dichiarazioni rese conformemente all'articolo 42, comma 13, deve essere conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce propomente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso</p>	<p>espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare e a seguito di formale richiesta da parte del Proponente, l'inizio dei lavori deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo dalla emanazione del provvedimento in caso di opere sottoposte a VIA o AIA o dalla sua approvazione del piano di utilizzo negli altri casi.</p>	<p>Le deroghe debbono essere accordate solo a seguito di specifica richiesta. La formulazione a fianco pare più corretta.</p>	<p>Le deroghe debbono essere accordate solo a seguito di specifica richiesta. La formulazione a fianco pare più corretta.</p>	
		<p>delle terre e rocce da scavate e di potenziali impatti ambientali che possono derivare dalla realizzazione delle opere.</p> <p>La prima procedura è più articolata e applica alle terre e rocce da scavate generate nei cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA; la seconda procedura, meno onerosa sotto il profilo procedimentale, applica, invece, alle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA.</p> <p>Quindi, tale ultima procedura si applica esclusivamente a quelle opere per i quali si ha la certezza che dalla loro realizzazione non derivano impatti significativi sull'ambiente.</p> <p>A queste opere, infatti, non si applica la procedura di VIA.</p> <p>In ragione di tale certezza (mancanza di impatti significativi sull'ambiente) la gestione delle terre e rocce generate in queste tipologie di cantieri soggiace a una procedura meno gravosa rispetto quella prevista per le terre e rocce generate nei cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA.</p> <p>Per questo motivo la proposta non</p>			



	<p>l'autorità competente.</p>	<p>accoglibile, in quanto andrebbe gravare immotivatamente la gestione dei tali sottoprodotto.</p>
<p>Art. 15 (Modifica del Piano di Utilizzo)</p>	<p>Art. 15 (Modifica del Piano di Utilizzo anche per i cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)</p> <p>1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo prevista dall'articolo 9. Il piano di utilizzo aggiornato è trasmesso alle autorità competenti di cui all'articolo 9, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate al piano di utilizzo.</p> <p>2. Costituisce modifica sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo; b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo; c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo; d) la modifica delle tecnologie di scavo. <p>3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) il piano di utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Durante tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non</p>	<p>La proposta non è accoglibile per i motivazioni illustrate con riferimento all'articolo 14</p> <p>È necessario estendere la casistica ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA.</p>

c), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non possono essere utilizzate e gestite in modo diverso da quello indicato nel piano di utilizzo.

5. Nei casi previsti dal comma 2, lettera d), in attesa dell'aggiornamento di cui al comma 1, le terre e rocce da scavo non possono essere scavate con tecnologie diverse da quelle previste dal piano di utilizzo.

6. La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte.

7. Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, l'autorità competente e l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale verificano le motivazioni addotte dal proponente nel piano di utilizzo aggiornato e, qualora la suddetta verifica dia esiti negativi dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

7. Entro 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, l'autorità competente e l'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale verificano le motivazioni addotte dal proponente nel piano di utilizzo aggiornato e, qualora la suddetta verifica dia esiti negativi dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

Art. 16 (Proroga della durata del piano di utilizzo)

- Il piano può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di **2 anni** ~~un anno~~. A tal fine il proponente, entro due mesi **sopravvenute, impreviste**, comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale il nuovo termine di validità del piano di utilizzo, motivando le ragioni a fondamento dello stesso. L'autorità competente verifica d'ufficio

Art. 16 (Proroga della durata del piano di utilizzo anche per cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA)

- È necessario estendere la casistica ai cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad VIA o AIA.*
- Il piano può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di **2 anni** ~~un anno~~. A tal fine il proponente, entro due mesi **sopravvenute, impreviste**, comunica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale il termine di un anno pare un po' troppo limitativo.

Art. 16 (La proposta non è accoglibile per i motivazioni illustrate con riferimento all'articolo 14)

- La proposta non è accoglibile per i motivazioni illustrate con riferimento all'articolo 14*

La proposta è accolta così riformulazione. Inoltre sono state introdotte alcune modifiche al testo che si sono resse necessarie per evitare che la valutazione da parte dell'autorità competente, sulla fondatezza delle motivazioni addotte a fondamento dell'utilizzo, fosse arbitraria



<p>consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai vari punti di campioni eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale. La comunicazione costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario-inadempiente.</p> <p>2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione mediante un unico sistema informativo nazionale.</p> <p>3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale.</p>	<p>della cartografia relativa ai vari punti di campioni eseguiti, cui va associato un archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati nelle verifiche pervenute. La comunicazione deve essere inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma ed all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale. La comunicazione costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario-inadempiente.</p> <p>2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per definire le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione mediante un unico sistema informativo nazionale.</p> <p>3. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale.</p>
--	--

<p>Art. 19 (Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)</p>	<p>Art. 19 (Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA)</p>
<p>1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale territorialmente</p>	<p>La proposta non è accolta in quanto dalla sua attuazione deriverebbero nuovi oneri a carico del bilancio dell'PA</p>

territorialmente competente per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'approvazione e dell'approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 20

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma 2-4, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, siano destinate a recuperi, ripristini, riempimenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non superati i valori delle concentrazioni di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. Tale condizione è rispettata quando l'esito dei test di

Capo III - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 20

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera z), se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, riempimenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non superati i valori delle concentrazioni di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. Tale condizione è rispettata quando l'esito dei test di

competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

La proposta è accolta con riferimento alla richiesta di specificare le modalità con cui si dichiara l'assenza di contaminazione, anche nel caso in cui con cui si valuta l'assenza di contaminazione non siano eseguite specifiche analisi sui terreni.

È necessario specificare le modalità con cui si dichiara l'assenza di contaminazione, anche nel caso in cui con cui si valuta l'assenza di contaminazione non siano eseguite specifiche analisi sui terreni.

Si ritiene che per i cantieri di piccole dimensioni l'attestazione di sussistenza poco cautelativa sotto il profilo

<p>cessione garantisce il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i parametri di interesse o comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.</p> <p>2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale, siano superate le concentrazioni soglie di contaminazione di cui alle colonne A e B, della Tabella 1, dell'allegato 5 alla Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni stesse vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, per definire i valori di fondo da assumere, si applica la procedura di cui all'articolo 11, comma 1. In tal caso l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.</p> <p>3. Qualora il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta del produttore e a sue spese, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale competente per territorio. L'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo, i valori riscontrati per tutti i parametri e i composti di cui alla Tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto</p>	<p>2. È necessario che la dichiarazione, di cui al successivo articolo 21, attesti la non contaminazione, anche in assenza di caratterizzazione analitica, e che emerga espresamente che l'area interessata non è mai stata oggetto di fonti di pressione ambientale né di potenziali impatti, che non presenta evidenza di matrici di riporto, che non contengano materiali di origine antropica e siano originate da un sito nel quale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> non sono e non sono mai state localizzate attività ricadenti nella disciplina del D.Lgs. 334/1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i.; <input type="radio"/> non sono e non sono mai state localizzate attività sottoposte ad Autorizzazione Integrazione Ambientale di competenza statale o regionale ai sensi dell'art. 7, commi 4- bis o 4- ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152"; <input type="radio"/> non sono mai stati rilevati, in passato, superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui di alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione); <input type="radio"/> non sono e non sono mai stati in passato localizzati impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs. 209/99 e s.m.i., fino a distanza di 10 metri lineari dall'area di sedime;
--	---

delle condizioni ambientali possa essere fatta anche senza analisi in alcuni casi specifici. Per cantieri di piccole dimensioni in contesti particolari, appare sproporzionato effettuare in ogni caso analisi, per cui sarebbe opportuna tale prevedere esplicitamente semplificazione.

In accoglimento alle proposte formulate negli articoli 11 e 12, sono stati aggiunti i commi 2 e 3. Attraverso tali modifiche le procedure disciplinate nei suddetti articoli risultano applicabili anche alla gestione delle terre e rocce generate nei cantieri di piccole dimensioni e a quelle generate nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a V/A e A/A.

n. 152 del 2006, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione che sarà indicato nella dichiarazione.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> non sono e non sono mai stati in passato localizzati impianti di deposito, trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti, anche autorizzati tramite procedure semplificate; <input type="radio"/> non e mai stata rilevata la presenza, fino ad una distanza massima di m 20 dai contorni dello scavo, di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o al momento dello scavo, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modificazioni ed integrazioni; <input type="radio"/> non vi è e non vi è stata mai in passato rilevata la presenza di scarichi di acque reflue industriali e/o urbane all'interno o ad una distanza massima di m 50 dai contorni dello scavo; <input type="radio"/> non siano ricomprese nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione, entro 20 metri dal corpo o dal rilevato stradale; <input type="radio"/> nel caso siano costituite da terreni naturali ricadenti in ambiti territoriali con fondo naturale così come definiti all'art. 2 lett. m) siano applicate le procedure di cui all'art. 11.
---	--

Art. 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)	Art. 21 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni)
1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del	<ol style="list-style-type: none"> 1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

<p>Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune del luogo di produzione e per conoscenza all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la destinazione, gli relativi estremi realizzazione delle opere eventualmente acquisiti e i tempi previsti per l'utilizzo come sottoprodotti, che con possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate preveda un termine superiore.</p> <p>2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, tiene luogo assolte la funzione del piano di utilizzo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), cui agli articoli 4, comma 5, 5, 7, comma 1, e 27, comma 4.</p> <p>3. Il produttore aggiorna la dichiarazione di cui al comma 1 e la trasmette 1-La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, in via telematica, entro almeno 15 giorni prima dall'intervenuta variazione, al comune del luogo di produzione e per conoscenza all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Fino alla data di variazione comunicata con la trasmissione della dichiarazione nella trasmissione della dichiarazione.</p>	<p>Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa, in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, al comune del luogo di produzione e per conoscenza all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione ed i relativi autorizzativi che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce sono destinate ad essere utilizzate preveda un termine di esecuzione superiore.</p> <p>2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, tiene luogo del assolte la funzione di piano di utilizzo di cui agli articoli 4, comma 5, 5, 7, comma 1 e 27, comma 1.</p> <p>3. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, in via telematica, entro almeno 15 giorni prima dall'intervenuta variazione, al comune del luogo di produzione e per conoscenza all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale. Fino alla data di variazione comunicata con la trasmissione della dichiarazione nella trasmissione della dichiarazione.</p>	<p><i>Pare più corretta questa riscrittura rispetto alla stessa iniziate del comma.</i></p> <p><i>Pare più corretta questa riscrittura rispetto alla stessa iniziate del comma.</i></p> <p><i>Pare più corretta questa riscrittura rispetto alla stessa iniziate del comma.</i></p>
--	--	---

35



aggiornata. Fino alla Decorsi 15 giorni dalla trasmissonsione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non possono essere gestite in modo difforme da quanto indicato nella dichiarazione originale. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione piano di utilizzo può essere effettuata per un massimo di due volte. L'autorità-competente verifica le motivazioni addotte dal proponente-nella dichiarazione aggiornata, e, qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, dispone, con provvedimento adottato dal proponente nella dichiarazione aggiornata e qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.


4. I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di quattro mesi. A tal fine il produttore, entro due mesi antecedenti la data di scadenza del piano di utilizzo, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
5. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente protezione ambientale o all'Agenzia provinciale per la protezione ambientale, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.
5. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.
6. La dichiarazione di avvenuto utilizzo è predisposta e trasmessa ai sensi dell'articolo

aggiornata, le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non possono essere gestite in modo difforme da quanto indicato nella dichiarazione originale. Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione piano di utilizzo può essere effettuata per un massimo di due volte. L'autorità-competente verifica le motivazioni addotte dal proponente-nella dichiarazione aggiornata, e, qualora la suddetta verifica dia esiti negativi, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

La proposta è parzialmente accolta con riformulazione. Non è accolta / parte della proposta relativa all'eliminazione della verifica da parte dell'autorità competente per evidenze di omogeneità con la procedura prevista per i cantieri con grandi dimensioni

Non si vede la necessità di una diversa procedura in caso di modifica dei requisiti.

Il comma 4 è stato riformulato per adeguarlo alle modifiche apportate nel precedenti articoli



<p>predisposta e trasnessa ai sensi dell'articolo 7, comma 5.</p> <p>7.—Al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti si applica la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 3. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.</p>	<p>7, comma 5 con le modalità di cui all'Allegato 7.</p> <p>7. Al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti si applica la disciplina prevista dall'articolo 6, comma 3. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.</p>	<p><i>della unificazione delle procedure per i comunicazioni di avvenuto utilizzo delle procedure relative al trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti effettuate con la modifica degli articoli 6 e 7</i></p>
<p>Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA</p> <p>Art. 22</p> <p>(Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)</p> <p>1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), sono qualificate sottoprodotti quando rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il proponente attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività allegando alla dichiarazione di cui all'articolo 21 un la predisposizione—o—la trasmissione del piano di utilizzo redatto ai sensi dell'allegato 5 sulla base delle indagini ambientali di cui agli allegati 2, 4 e 8, secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 21.</p> <p>2. Le modalità di efficacia, modifica, proroga della durata e realizzazione del Piano di Utilizzo, sono quelle definite agli articoli 14, 15, 16 e 17.</p>	<p>Capo IV - Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA</p> <p>Art. 22</p> <p>(Piano di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA)</p> <p>1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera bb), sono qualificate sottoprodotti quando rispettano i requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il proponente attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività allegando alla dichiarazione di cui all'articolo 21 un la predisposizione—o—la trasmissione del piano di utilizzo redatto ai sensi dell'allegato 5 sulla base delle indagini ambientali di cui agli allegati 2, 4 e 8, secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 21.</p> <p>2. Le modalità di efficacia, modifica, proroga della durata e realizzazione del Piano di Utilizzo, sono quelle definite agli articoli 14, 15, 16 e 17.</p>	<p><i>Si ritiene che per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA sia necessario predisporre un Piano di Utilizzo.</i></p>
<p>TITOLO III</p> <p>DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI</p> <p>Art. 23</p>	<p>TITOLO III</p> <p>DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI</p> <p>Art. 23</p>	<p><i>La proposta non è accoglibile per i motivazioni illustrate con riferimento all'articolo 14</i></p>

37



	<p>(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)</p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto il deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 3 punto 10 direttiva 2008/98/UE, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzato presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) le terre e rocce qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stocaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p> <p>b) il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché i rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>c) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in</p>	<p>(Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti)</p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto il deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 3 punto 10 direttiva 2008/98/UE, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle terre e rocce da scavo realizzato presso il sito di produzione, prima della raccolta e ai fini del successivo trasporto agli impianti di recupero o di smaltimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) le terre e rocce qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stocaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;</p> <p>b) il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno e non può superare il quantitativo di 4000 metri cubi, di cui al massimo 800 metri cubi, se sono qualificati come rifiuti pericolosi di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché i rifiuti non superino il predetto limite quantitativo, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;</p> <p>c) il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;</p> <p>d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in</p>
--	---	---

La proposta non è accolta, in quanto la disposizione ha lo scopo di disciplinare il rapporto tra il limite quantitativo quello temporale.

Si tratta di una ripetizione



d) nel caso di rifiuti pericolosi il deposito temporaneo deve essere realizzato in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali ed in particolare deve essere garantito un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.

TITOLO IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

Art. 24

(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dall'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:
 - a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
 - b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
 - c) proposta del piano di caratterizzazione dei

TITOLO IV TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

Art. 24

(Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti)

1. L'utilizzo nello stesso sito in cui sono prodotte delle terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti è disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art. 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" che contenga:
 - a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
 - b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
 - c) proposta del piano di caratterizzazione dei

<p>maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali ed in particolare deve essere garantito un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.</p>	<p>La proposta non può essere accolta in quanto contrasta con la ratio del regolamento e con i principi presenti nella norma delega.</p> <p>Lo scopo dell'intervento normativo è di semplificare l'intera disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente.</p> <p>A tal fine, il regolamento si propone di ricomprendere, in un unico corpo normativo, tutte le disposizioni attualmente vigenti che riguardano la gestione delle terre e rocce da scavo e non solo quelle concernenti la gestione delle stesse qualificate come sottoprodotti.</p> <p>La struttura del regolamento riflette tale intento e infatti il regolamento si compone di 32 articoli organizzati in sei Titoli, rubricati come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titolo I - Disposizioni generali - Titolo II - Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto - Titolo III - Disposizioni sulle terre e rocce da
--	--

	<p>scavo qualificate rifiuti</p> <p>Titolo IV - Terre e rocce da scavo escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti</p> <p>Titolo V - Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica</p> <p>Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali</p>
<p>materiali da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine; 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare; 3. parametri da determinare; d) volumetrie dei materiali da scavo previste; e) modalità e volumetrie da riutilizzare in situ previste. 	<p>3. In fase di progettazione esecutiva, in conformità alle previsioni del "Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" di cui al comma 1, il proponente o l'esecutore:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione; b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), un apposito progetto in cui sono definite: <ol style="list-style-type: none"> 1. le volumetrie definitive di scavo; 2. la quantità del materiale che sarò riutilizzato; 3. la collocazione e durata dei depositi temporanei dello stesso; 4. la sua collocazione definitiva. <ol style="list-style-type: none"> 4. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale prima dell'avvio dei lavori. 5. Qualora in fase di progettazione esecutiva non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

TITOLO V (TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA)	TITOLO V (TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA)
<p>Art. 25 (Utilizzo nel sito)</p> <p>1. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.</p> <p>2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso silo alle seguenti condizioni:</p> <p>a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impegno di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di</p>	<p>Art. 25 (Utilizzo nel sito)</p> <p>1. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione di cui all'art. 242 del d.lgs. 15/2/2006 e ss.mm.ii., all'interno di un sito oggetto di bonifica l'utilizzo delle terre e rocce prodotte dagli scavi è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo per la specifica destinazione d'uso.</p> <p>2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:</p> <p>a) le concentrazioni soglia di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impegno di terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di</p> <p>Si ritiene che l'eventuale scavo e movimentazione di terre e rocce non contaminate, nell'ambito di un sito oggetto di procedimento di bonifica, possa svolgersi correttamente e nel rispetto delle tutelle ambientali esclusivamente in aree caratterizzate e conosciute, al fine di non incorrere involontariamente in attività che possano essere inquadrare come reati ambientali.</p> <p>La proposta è accolta in quanto più cautelativa, sotto il profilo ambientale, della bollinata</p>

lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce scavate è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.

concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce scavate è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.

Art. 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)

1. Ai fini dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 37, 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, Atto finali dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 37, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano le seguenti procedure di caratterizzazione:

- a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insatturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale. Il campione rappresentativo dello strato intermedio, il campione

Art. 26 (Procedure di caratterizzazione e scavo)

1. Per la realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, Atto finali dell'articolo 25 e per le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 37, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano le seguenti procedure di caratterizzazione:

- a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insatturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale. Il campione rappresentativo del primo metro

La proposta non è accolta in quanto contrasta con la semplificazione realizzata con la disciplina definita nell'articolo 26, realizzata in attuazione al criterio di delega che chiede di semplificare la normativa vigente. In questo caso la semplificazione è stata realizzata con l'ampliamento dell'ambito di operatività di una norma già esistente.

Non è chiara la necessità di estendere, a qualsiasi opera o intervento, l'ambito di applicazione dell'art. 34 comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, specifico per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, lineari etc. Si richiama quanto osservato al precedente art. 25, evidenziando che, qualora nel corso degli scavi venga riscontrata evidenza di contaminazione oppure sorgenti di contaminazione (citate nel comma 1 lettera b) dell'art. proposto), le attività svolte dai proponenti l'opera configurano il reato ambientale di omessa bonifica.

Si propone pertanto di ripristinare le limitazioni previste dall'art. 34, comma 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, lasciando la possibilità di anticipare gli scavi, anche in assenza di caratterizzazione del sito, solo agli interventi indifferibili e urgenti.





<p>medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;</p> <p>b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi della Parte IV, titolo V, e della Parte VI del decreto n. 152 del 2006 e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Devono altresì essere adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.</p>	<p>La proposta è accolta.</p> <p>È necessario campionare anche un campione rappresentativo dello strato intermedio.</p>	<p>La proposta non può essere accolta in quanto meno cautelativa sotto il profilo ambientale, rispetto alla formulazione vigente.</p> <p>Il periodo andrebbe eliminato per creare problemi.</p> <p>L'eliminazione di rifiuti o di prodotto libero è comunque operazione di trattamento da valutare nell'abito del progetto di bonifica.</p> <p>2. Le procedure e le modalità di</p>
---	---	---

<p>caratterizzazione definite nel comma 4 si applicano anche alla realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p>	<p>Con la modifica del comma 1 non serve il comma 2</p> <p><i>La modifica non è accolta per ragioni illustrate con riferimento al comma 1</i></p>
<p>2. Le procedure e le modalità di caratterizzazione definite nel comma 1 si applicano anche alla realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'articolo 34, comma 7, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p>	<p>TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>Art. 27</p> <p>(Norme di raccordo, transitorie e finali)</p> <p>1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella del presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal regolamento con la presentazione di un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni adeguate alle disposizioni e alle procedure dal presente regolamento. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un piano di utilizzo conforme alle disposizioni del presente regolamento, le opere sono portate a</p>



regolamento, le opere sono portate a termine secondo la procedura previgente. In ogni caso, dall'applicazione del presente termine comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 2, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.

3. I materiali già scavati, raccolti o depositati in cumuli e, eventualmente, anche utilizzati in tutto o in parte, per riempimenti, realizzare reinterri, rimodellazioni e rilevati o opere in terra, anche anteriormente, non sono considerati rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, né rientrano nella nozione di discarica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, qualora depositati sul suolo o nel suolo, se, a seguito di caratterizzazione ambientale dei relativi siti di deposito e di destinazione finale, questi ultimi rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, della Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione alla loro specifica destinazione d'uso finale. A tal fine il soggetto proponente deve presentare all'autorità competente un Piano di Utilizzo, ove già non presentato ed approvato, dalla richiesta documentazione, ovvero la sola documentazione relativa alla caratterizzazione ambientale, entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. I provventi derivanti dalle tariffe di cui

Non si condivide la proposta

Si ritiene corretto limitare ai soli materiali già utilizzati la possibilità della sanatoria prevista nel comma 3.




<p>agli articoli 9, 10, 11 e 12 da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di essere integralmente riassegnati ad apposite capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.</p>	<p>Si ritiene che qualsiasi provento agli articoli 9, 10, 11 e 12 da parte dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o delle Agenzie provinciali di protezione ambientale sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposite capitolo dello stato di essere integralmente riassegnati ad apposite capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti i proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.</p> <p>5. Le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri ed opere realizzate all'interno di aree cimiteriali, possono essere gestite quali sottoprodotto, in deroga da quanto previsto dall'art. 13, del DPR 15 luglio 2003, nr. 254, secondo le modalità del presente regolamento, solo ed esclusivamente se provenienti da aree non interessate da attività di tumulazione.</p>	<p>La proposta non è accolta perché non si ritiene che la questione possa essere definita in questo decreto</p>
<p>Art. 28 (Controlli e ispezioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo. 	<p>Art. 28 (Controlli e ispezioni)</p> <ol style="list-style-type: none"> Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo. 	<p>La proposta non è accolta perché non si ritiene che la questione possa essere definita in questo decreto</p>
<p>Art. 29 (Clausola di riconoscimento reciproco)</p> <ol style="list-style-type: none"> Il presente regolamento non comporta limitazione 	<p>Art. 29 (Clausola di riconoscimento reciproco)</p> <ol style="list-style-type: none"> Il presente regolamento non comporta limitazione 	<p>La proposta non è accolta perché non si ritiene che la questione possa essere definita in questo decreto</p>

<p>alla commercializzazione di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscono i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.</p>	<p>2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità Competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
---	---

<p>Art. 30 (Clausola finanziaria)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.</p>	<p>Art. 30 (Clausola finanziaria)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.</p>
---	---

<p>Art 31 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.</p> <p>2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli articoli 184 -bis, comma 2-bis, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28; c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 	<p>Art 31 (Abrogazioni)</p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.</p> <p>2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli articoli 184 -bis, comma 2-bis, e 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.28; c) gli articoli 41, commi 2 e 3, lettera a), e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
---	---



modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) l'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) l'articolo 34, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

3. Sono fatti salvi i procedimenti, avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano ancora in corso o già conclusi.

Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali
(articolo 10)

Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente Regolamento, incluso - in caso di riporti - il materiale di origine antropica fino alla percentuale massima del 20% in massa, sono riportate di seguito.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente Allegato 4, i riempimenti, i reinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionario (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si sospetti una contaminazione anche del sopravaglio le determinazioni analitiche dovranno essere condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm, e la concentrazione dovrà essere riferita allo stesso. Tale procedura deve essere applicata anche nel caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia. La caratterizzazione ambientale va eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta.

Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1. Il proponente nel piano di utilizzo di cui all'Allegato 1, potrà selezionare, tra le sostanze della Tabella 4.1, le "sostanze indicatrici": queste devono consentire di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente Regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

I parametri da considerare sono i seguenti:

Arsenico
Cadmio
Cobalto



Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Amianto in fibra libera 100 mg/KG
BTEX (*)
IPA (*)
(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tabella 4.1

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturale. Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella, il soggetto proponente fornisce la documentazione tecnica necessaria per valutare l'ecotossicità delle sostanze contenute negli additivi che intende impiegare all'Istituto Superiore di Sanità che, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro 60 giorni si esprime in merito alla possibilità di




utilizzo degli additivi ai fini del rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale. Il parere dell'Istituto Superiore di Sanità è allegato al piano di utilizzo.

Le terre e rocce da scavo così come definite ai sensi del presente decreto sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:

- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione;
- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale);

In contesti geologici ed idrogeologici particolari (falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali, ecc.) dovranno essere condotte valutazioni tecniche integrative che attestino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa comunitaria per le acque sotterranee e superficiali.

Il riutilizzo in impianti industriali delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.



**Documento di trasporto
(articolo 17)**

Per ogni automezzo che compie il trasporto delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto a partire da un unico sito di produzione verso un sito di utilizzo o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'articolo 21 , deve essere compilato il seguente modulo. ~~che viaggia insieme alle terre e rocce qualificate sottoprodotti e nel quale sono altresì indicate le generalità della stazione appaltante e della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento.~~

Anagrafica del sito di produzione

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	
Estremi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 Trasmesso il :/...../..... protocollo di ricevuta n:	
Durata del piano/tempo previsto di utilizzo	

Anagrafica sito di Destinazione o de sito di Deposito intermedio

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Anagrafica della Ditta che effettua il trasporto

Ragione sociale ditta, impresa, ente, società	
C.F.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Via e N. civico				
CAP Comune Provincia				

Generalità dell'autista dell'automezzo

Cognome		Nome			
Cognome		Nome			

Targa automezzo

Materiale trasportato

Tipologia del materiale

Ripetizione del materiale	
Quantità	Data
trasportata	e ora
Numero di viaggi	arrivo
Data e ora carico	

È allegata la caratterizzazione analitica del materiale relativa al viaggio di seguito indicato:

Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo è stato trasmesso approvato in data _____/_____/_____ da _____, come da copia allegata al presente modello.

Data

/ /

Firma dell'esecutore o del produttore Produttore

(per esteso e leggibile)

Firma Responsabile
Sito di Utilizzo



**Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
(articolo 17)**

La dichiarazione deve essere compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di escavazione e a conclusione dei lavori di utilizzo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Anagrafica del sito di origine

Via e N. civico	
CAP Comune Provincia	

Il sottoscritto

Anagrafica dell'esecutore o del produttore

Cognome Nome	
C.F.	
della	
Ragione sociale ditta, impresa, ente, società	
residente in	
Via e N. civico	



Procedura per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c)

La valutazione si basa su una analisi finalizzata ad individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo. La valutazione non dovrà essere finalizzata alla specifica delle singole classi merceologiche ma semplicemente a separare il terreno con caratteristiche stratigrafiche e geologiche naturali in un determinato sito dai materiali di altra natura e provenienza in modo che la presenza di questi ultimi possa essere pesata. Il campionamento dovrà esser condotto sul materiale tal quale, secondo la procedura prevista dall'allegato 8 al presente regolamento. Non è ammessa la miscelazione con altro terreno naturale stratigraficamente non riconducibile alla matrice materiale di riporto da caratterizzare. Infatti, la quantità massima del 20% in peso di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) è riferita all'orizzonte stratigrafico costituito da terreno e materiale antropico.

Nella preparazione del campione finalizzata all'individuazione dei materiali di origine antropica presenti all'interno del riporto non dovrà essere scartata la frazione superiore a 2 cm.

Per il calcolo della percentuale si applica la seguente formula:

$$\%Ma = \frac{P_Ma}{P_tot} * 100$$

Dove

- %Ma: percentuale di materiale di origine antropica
- P_Ma: peso totale del materiale di origine antropica rilevato nel sopravaglio
- P_tot: peso totale del campione sottoposto ad analisi (sopravaglio+sottovaglio)

Sono considerati materiali di origine naturale, **da non conteggiare nella procedura, i materiali di dimensioni > 2 cm costituiti da sassi, ciottoli e pietre anche alloctoni rispetto al sito.**

Se nella matrice materiale di riporto sono presenti unicamente materiali di origine antropica derivanti da prospezioni, estrazioni di miniera o di cava che risultano geologicamente distinguibili dal suolo originario presente in situ (es. strato drenante costituito da ciottoli di fiume, o substrato di fondazione costituito da sfridi di porfido) questi non devono essere conteggiati ai fini del calcolo della percentuale del 20% di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c) del presente regolamento.



Firma dichiarante *

(per esteso e leggibile)

Luogo e data

_____ / _____ / _____



CAP	
Comune	
Provincia	
in qualità di esecutore/ produttore	

DICHIARA

- di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotti in conformità alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 che il piano di utilizzo delle terre e rocce materiali da scavo è stato presentato trasmesso in data numero di protocollo.....
- ed approvato in data ____ / ____ / ____ da _____;
- che il piano approvato trasmesso non ha subito variazioni ovvero che è stata successivamente aggiornato e trasmesso autorizzato da parte dell'Autorità competente avvenuta in data ____ / ____ / ____ l'utilizzo del materiale in processi industriali e/o in siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato.

L'esecutore o il produttore dichiara altresì di aver utilizzato :

1) che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera:
 _____ m³ di terre e rocce da scavo nell'opera di _____ realizzata nel Comune di

_____ Provincia di _____ via _____ n. _____

autorizzata con provvedimento n. _____ del _____ che si allega

o

2) _____ m³ di terre e rocce da scavo sono stati utilizzati nel processo produttivo della
 Ditta _____ nello stabilimento ubicato
 in Comune di _____, Via _____

Alla dichiarazione sono allegati i certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritieri e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003).

